

REGOLAMENTO N. 54 DEL 29 NOVEMBRE 2022 RECANTE LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI PER L'ADOZIONE DI ATTI REGOLAMENTARI E GENERALI DELL'IVASS DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262.

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 29 novembre 2022

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al Documento n. 6/2022 concernente l'adozione del nuovo Regolamento IVASS disciplinante i profili procedurali cui l'Istituto deve conformarsi per la produzione degli atti di natura normativa e di contenuto generale, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 23 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. Legge sul risparmio).

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 5 soggetti:

[ABI – Associazione Bancaria Italiana](#)

[ACB –Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni](#)

[AIBA – Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni](#)

[ANIA - Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici](#)

[SNA – Sindacato Nazionale Agenti](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di Regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento n. 6/2022 viene pubblicato il testo del Regolamento n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 che, a partire dalla sua entrata in vigore, abroga il Regolamento n. 3 del 5 novembre 2013.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 6/2022 – Esiti della pubblica consultazione - Risoluzioni sui singoli articoli commentati

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER L'ADOZIONE DI ATTI REGOLAMENTARI E GENERALI DELL'IVASS DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262.

Legenda

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commenti	Commentatore		Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1.	ABI	Osservazioni Generali	<p>Lo schema ha il pregio di chiarire o esplicitare molti snodi del processo di consultazione, con il condivisibile obiettivo di incrementare la qualità degli atti normativi e semplificarne la produzione, in un contesto reso sempre più complesso dalla coesistenza di fonti normative europee e nazionali. Peraltro, ad una lettura complessiva del testo, l'impianto ipotizzato sembra generare, insieme ad una semplificazione del processo, una "compressione" degli spazi di intervento riconosciuti ai soggetti potenzialmente interessati alla singola consultazione.</p> <p>La comprensibile necessità di ottimizzare il processo di consultazione, evitando per quanto possibile la ricezione di contributi ultronei rispetto alle tematiche in discussione, rischia di limitare la possibilità per i partecipanti di contestualizzare i commenti in un quadro più generale, tanto più utile quanto più valorizzato dall'esperienza operativa. Va perseguito un bilanciamento tra l'esigenza di razionalizzazione dell'esame dei contributi ricevuti e i principi di trasparenza e partecipazione, con l'obiettivo – comune al regolatore e ai consultati – di pervenire a scelte di regolazione efficaci e appropriate.</p>	Si prende atto dell'osservazione, che non comporta modifiche al testo regolamentare.
2.	AIBA	Osservazioni Generali	Aiba prende atto della revisione del Regolamento in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali di competenza dell'IVASS, con l'obiettivo di definire e circoscrivere il perimetro dell'attività regolamentare dell'Istituto.	Si prende atto delle osservazioni che non comportano modifiche al testo regolamentare.

			<p>Aiba prende altresì atto con favore che, l'aggiornamento normativo continua a richiamare i principi di proporzionalità, trasparenza e coinvolgimento degli operatori al fine di assicurare la coerenza della produzione normativa alle esigenze del mercato.</p> <p>AIBA ritiene inoltre apprezzabile l'introduzione della VIR nella procedura di consultazione, in quanto trattasi di uno strumento utile per individuare eventuali misure integrative o correttive della regolazione in vigore considerati gli eventuali scostamenti tra i risultati osservati e le finalità perseguite, tenendo altresì conto di fattori anche non prevedibili ex ante.</p> <p>Con riferimento agli atti diversi da quelli di regolazione in particolare agli atti aventi finalità interpretativa o applicativa che possono essere esclusi dalle previsioni del Regolamento in esame, invece, Aiba ritiene necessaria una considerazione. Nel caso in cui l'Istituto valuti che tali atti non determinino significativi impatti sull'attività dei destinatari, e siano dunque esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, sarebbe auspicabile, che tale valutazione sia preliminarmente suffragata da una maggiore partecipazione e confronto con le Associazioni di Categoria anche in coerenza con la possibilità di prevedere panel consultivi. Le Associazioni, infatti, possono certamente fornire un contributo costruttivo per illustrare, in concreto, gli aspetti controversi derivanti dall'applicazione/interpretazione della regolamentazione così che le esigenze del mercato siano adeguatamente considerate. L'esperienza delle FAQ, dimostra che le risposte interpretative o applicative in alcuni casi hanno introdotto orientamenti di vigilanza che impattano significativamente sull'attività o l'organizzazione dei soggetti vigilati e, talvolta, non sono state dirimenti nella risoluzione di dubbi interpretativi.</p>	<p>Con riguardo alla VIR, si rammenta che, come chiarito nel documento di consultazione n. 6/2022, l'Istituto ha inteso assicurare una ulteriore articolazione di tale fase del processo di produzione normativa, considerata la rilevanza della stessa. A tali fini è stata introdotta una specifica definizione della verifica.</p> <p>L'esclusione prevista dal Regolamento riguarda gli atti aventi finalità esclusivamente interpretativa o applicativa che, per propria definizione, esulano dal novero degli atti regolatori (i.e. atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di competenza dell'IVASS, adottati nell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza) e, come tali, non necessitano di essere assistiti dalle garanzie procedurali dettate per la formazione della volontà regolatoria dell'Istituto, anche in coerenza con il dettato della norma primaria settoriale di cui all'articolo 191 del Codice delle Assicurazioni Private e dell'articolo 23 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. Legge sul risparmio). Gli atti meramente interpretativi o applicativi, sopra richiamati, possono essere sottoposti, derogando alla previsione generale che li esclude dall'ambito applicativo del Regolamento, alla pubblica consultazione (artt. 5, 6 e 8), ove possano determinare impatti significativi sull'attività e sull'organizzazione dei destinatari. Si rammenta che sono esclusi dall'ambito applicativo del Regolamento (art. 2, punto 5) le risposte ai quesiti.</p> <p>Con riguardo agli atti di natura applicativa, di norma, sono ricomprese in tale ambito le istruzioni dettate dall'Istituto per agevolare l'applicazione delle disposizioni da parte dei destinatari.</p> <p>Inoltre, ove necessario, prima della loro adozione, è prassi dell'IVASS, avere momenti di confronto con i</p>
--	--	--	--	--

			<p>Infine, con riferimento ai termini di conclusione delle procedure di consultazione, riteniamo opportuno sottolineare che, in taluni casi, gli stessi si sono rilevati estremamente ridotti per un'analisi puntuale e completa dei contenuti oggetto di regolazione. Tanto più se, come in passato, si è proceduto alla pubblicazione contemporaneamente di più documenti su cui formulare le osservazioni o se la pubblicazione è avvenuta a ridosso delle festività. In tali casi, la pluralità e la complessità della normativa hanno reso problematica la reazione e non consentito di cogliere appieno tutte le modifiche normative sulla distribuzione. Si suggerisce pertanto di assegnare tempi congrui per i contributi della pubblica consultazione considerando la compresenza di più bozze in contemporanea discussione ed eventuali festività.</p>	<p>principali <i>stakeholders</i> al fine di raccogliere il loro punto di vista sulle problematiche sollevate e di comprendere a pieno le effettive esigenze e difficoltà riscontrate nella loro concreta applicazione.</p> <p>Si prende atto dell'osservazione che non comporta modifiche al testo regolamentare</p> <p>In via generale, la durata prevista per la pubblica consultazione (sessanta giorni) appare congrua anche tenuto conto della possibilità che il Regolamento concede all'IVASS di indicare nel documento di consultazione una durata diversa. A tali fini, le disposizioni regolamentari prevedono che il termine di conclusione della consultazione sia individuato in ragione della natura, della rilevanza, della complessità della materia e del rispetto dei tempi previsti per l'adozione degli atti di regolazione.</p> <p>I termini individuati per l'adozione degli atti regolatori appaiono, inoltre, coerenti con quelli previsti dalle altre Autorità del comparto finanziario.</p>
3.	SNA	Osservazioni Generali	<p>Lo scrivente Sindacato, apprezzando l'iniziativa dell'Istituto Regolatore che ha elaborato il documento oggetto di consultazione, gradirebbe l'inserimento di un articolo che regoli l'attività di programmazione sugli atti che l'Istituto intenda emanare nell'anno, preferibilmente classificati in base al grado di priorità e consiglia di far precedere la consultazione da un forum di discussione, questionari o altro, dopo aver pubblicato l'AIR preliminare, con le Associazioni di categoria più rappresentative.</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>L'IVASS ha ritenuto di non replicare la previsione riguardante la programmazione dell'attività normativa, già prevista nell'abrogato Regolamento IVASS n. 3/2013, per favorire l'efficienza del procedimento di adozione degli atti di regolazione di propria competenza e in considerazione della circostanza che tale disposizione non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 23 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. Legge sul risparmio), ma costituisce uno strumento facoltativo e non vincolante.</p> <p>Ciò premesso, si conviene che la pubblicazione del programma dell'attività normativa possa apparire utile per gli <i>stakeholders</i> perché consentirebbe loro di dialogare con l'IVASS su questioni normative e di</p>

				<p>conoscere in anticipo l'oggetto dei suoi interventi in materia. Ciò però richiede che la programmazione abbia un orizzonte temporale sufficientemente lungo e preveda interventi identificati da IVASS in modo autonomo e da attuare secondo tempi discrezionalmente definiti.</p> <p>Tuttavia, considerato che oggi, più che in passato, i contenuti e i tempi della regolazione nazionale sono sempre maggiormente dettati dall'agenda europea, la programmazione dell'attività normativa dell'IVASS, così come quella di altre Autorità di vigilanza nazionali, si rivela poco utile.</p>	
4.	ABI	2	1a)	<p>La norma in commento definisce gli "atti di regolazione" inclusi nel perimetro applicativo dello schema di Regolamento, intendendo per tali "gli atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di competenza dell'IVASS, adottati nell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza".</p> <p>La definizione in esame viene declinata anche "in negativo" attraverso l'espressa individuazione delle categorie di atti esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina regolamentare (a titolo esemplificativo, atti di organizzazione interna, pareri rilasciati ad altre Autorità, protocolli d'intesa).</p> <p>Posto che nella definizione di "atti di regolazione" contenuta nell'art. 1 del Regolamento 3/2013 di cui si prevede l'abrogazione si fa riferimento ai "provvedimenti", si chiede conferma dell'inclusione anche di tale tipologia di atti nel perimetro di applicazione dello schema di Regolamento in consultazione.</p> <p>Si chiede altresì di chiarire se rientrano in tale perimetro le "lettere al mercato".</p>	<p>Si chiarisce che i provvedimenti normativi di competenza dell'IVASS sono ricompresi nel perimetro applicativo del Regolamento perché, per loro natura, sono atti di natura regolamentare (a mero titolo esemplificativo, i provvedimenti di modifica di atti regolatori) o hanno un contenuto generale.</p> <p>Di norma, le lettere al mercato non rientrano nel perimetro degli atti di regolazione e quindi nell'ambito di applicazione del Regolamento, sempreché non presentino un contenuto riconducibile a tali categorie di atti.</p>
5.	SNA	2	1a)	<p>Si ritiene che "gli atti di mera revisione formale di atti di regolazione in vigore" e "gli atti aventi finalità esclusivamente interpretativa o applicativa" debbano essere inseriti negli atti di regolazione. Si propone pertanto di eliminare il punto 4 ed il punto 6.</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>Si veda la risoluzione alla osservazione n. 2</p>
6.	ABI	2	1e)	<p>Con riferimento alle definizioni di "AIR" si segnala che il Regolamento 3/2013 - che si intende abrogare - definisce puntualmente i contenuti</p>	<p>Proposta parzialmente accolta</p> <p>Si tiene conto della osservazione concernente la locuzione "AIR"; pertanto, anche in linea con analogo</p>

			<p>della c.d. "AIR Preliminare" (art. 6 comma 2) e della c.d. "AIR Finale" (art. 7 comma 2), che, invece, non sono richiamati nello schema in esame.</p> <p>A ciò si aggiunga che, in quest'ultimo documento, la locuzione "AIR" viene utilizzata indistintamente da sola o in abbinamento all'espressione "c.d. preliminare" (si veda art. 5, comma 2, lett. c), generando dubbi circa l'esistenza di due diverse versioni/tipologie di tale analisi.</p> <p>Si chiede pertanto di chiarire la definizione di AIR dettagliandone anche i contenuti specifici.</p>	<p>disposizione di Banca d'Italia, si espunge la parola "preliminare" contenuta nell'articolo 5, comma 2, lettera c) dello schema di testo regolamentare.</p> <p>Resta comunque fermo che l'AIR contenuta nel documento di consultazione è prodromica a quella ricompresa nel documento che accompagna il testo regolamentare nella sua versione finale, che tiene conto anche delle osservazioni pervenute dagli <i>stakeholders</i> e delle conseguenti risoluzioni adottate dall'IVASS.</p> <p>Osservazione non accolta.</p> <p>Il testo regolamentare già contiene indicazioni sintetiche dirette a fornire un inquadramento sistematico dell'AIR. Inoltre, in adempimento di quanto previsto dagli articoli 7, comma 3 e 9, comma 2, dello Schema di Regolamento, l'Istituto renderà pubbliche i metodi e le procedure per effettuare AIR e VIR.</p>
7.	ABI	2 1f)	<p>Con riferimento alla VIR si riscontra che non è presente la definizione dei contenuti di questa verifica (essendo soltanto menzionato il significato dell'acronimo), specifica che si ritiene a fortiori utile tenuto conto che la stessa costituisce una novità rispetto a quanto previsto dal Regolamento 3/2013.</p> <p>Si chiede pertanto di integrare la definizione di VIR dettagliandone i contenuti specifici.</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>Si veda la risoluzione alla osservazione n. 6.</p>
8.	ANIA	5	<p>In coerenza con quanto precisato nella relazione di presentazione (pag. 5), si chiede di mantenere la seguente previsione del vigente regolamento n. 3/2013 (art. 6, comma 3): <i>"In relazione a specifiche esigenze, l'IVASS può prevedere consultazioni ulteriori, quali incontri con i rappresentanti delle parti interessate, anche su istanza delle parti medesime, interviste, formulazione di questionari, pubblicazione di documenti di discussione, finalizzate all'acquisizione di dati e</i></p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>Il testo regolamentare, già chiaro nella sua formulazione, conferma la facoltà attribuita all'IVASS di procedere ad altre forme di confronto con i destinatari degli atti di regolazione. La formulazione</p>

			<i>informazioni utili al procedimento per la regolamentazione</i> ". Analoga previsione è peraltro presente, con formulazioni parzialmente diverse, negli omologhi provvedimenti della Banca d'Italia e della CONSOB.	dell'articolo è, peraltro, analoga all'omologa normativa dettata per il comparto bancario. La relazione che accompagna l'atto di regolazione fornisce a fini di maggiore chiarezza, una mera esemplificazione delle fattispecie in cui può realizzarsi la consultazione integrativa (a titolo esemplificativo incontri con i rappresentanti delle parti interessate, anche su istanza delle parti medesime, interviste, formulazione di questionari, pubblicazione di documenti di discussione, finalizzate all'acquisizione di dati e informazioni utili al procedimento per la regolamentazione).
9.	ABI	5 2	Nell'art. 5, comma 2 si descrivono le modalità di svolgimento del processo di consultazione, che avviene mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità di un "documento di consultazione" che chiarisce il contesto di riferimento e le finalità perseguite dal nuovo atto di regolazione da adottare. Nell'ottica di ottimizzare detto processo potrebbe essere espressamente previsto che le proposte di modifica a testi già in vigore siano evidenziate graficamente (inserimenti, cancellazioni, spostamenti).	L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare L'introduzione di una specifica previsione nel testo regolamentare non è necessaria. L'IVASS, quando ritiene utile od opportuno illustrare meglio le parti degli atti di regolazione oggetto di modifiche e/o integrazioni, utilizza già, per prassi, evidenze grafiche idonee a segnalarle. Inoltre, quando gli interventi sono molto estesi, mantenere traccia grafica di tutte le singole novità può generare confusione nel lettore.
10.	ANIA	5 c) 2	Si fa riferimento all'AIR (c.d. preliminare) e alla VIR "eventualmente svolte". L'uso del plurale fa pensare che entrambe (AIR e VIR) siano facoltative, mentre l'AIR in realtà appare sempre dovuta (vedi art. 7, comma 1), ad eccezione degli specifici casi di deroga contemplati dall'art. 10, che devono essere comunque motivati (vedi comma 4 dell'art. 10).	L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare Nel testo regolamentare è stata utilizzata la parola "eventualmente" per tenere conto dei casi di deroga previsti dall'articolo 10. In tutti gli altri casi, l'IVASS svolge sempre l'AIR nel pieno rispetto dei principi di <i>better regulation</i> che raccomandano un uso mirato e proporzionato di tale strumento.
11.	ABI	5 3	Nello schema non vi è menzione della possibilità per l'Autorità di continuare ad effettuare consultazioni ristrette.	Proposta non accolta

			<p>Fermo restando che la modalità preferenziale di confronto con l'Autorità sulle proposte di adozione e/o modifica della disciplina sia la consultazione pubblica, per definizione aperta a tutti i potenziali interessati, si ritiene comunque opportuno disciplinare la possibilità per l'Autorità di ricorrere, in casi eccezionali, a consultazioni mirate ad una platea più circoscritta di soggetti, individuati sulla scorta degli specifici interessi coinvolti. In questo contesto, la consultazione mirata sarebbe una modalità riservata a soggetti o gruppi (ad esempio, associazioni di categoria) portatori di un interesse specifico per l'intervento regolatorio in esame. Essa potrebbe essere attivata attraverso un invito dell'IVASS, nel quale rendere noti sia tutti i soggetti a cui la consultazione è rivolta che i tempi e le modalità di partecipazione.</p> <p>Si chiede pertanto di integrare la disciplina prevedendo che l'IVASS possa adottare modalità di consultazione diverse dalla consultazione pubblica, come ad esempio la consultazione mirata, rivolta cioè a soggetti individuati dall'Autorità stessa in base agli interessi coinvolti, disciplinandone le caratteristiche essenziali (pubblicità dei soggetti invitati a contribuire, tempi e modalità di partecipazione).</p>	<p>Si ritiene il testo del documento di consultazione conforme con il tenore dell'articolo 191 CAP che, al comma 4, dispone: <i>"I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto."</i>.</p>
12.	ACB	5	4	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare.</p> <p>La pubblica consultazione ha, di norma, una durata minima di sessanta giorni di calendario dalla data di avvio della consultazione. La previsione è finalizzata, come chiarito nella relazione di presentazione, a garantire la congruità dei termini di conclusione delle procedure di consultazione.</p> <p>Resta comunque ferma la possibilità per l'IVASS di stabilire una diversa durata.</p> <p>L'individuazione dei termini per l'adozione degli atti regolatori da parte dell'Istituto risponde, inoltre, ad esigenze di coerenza e coordinamento con la disciplina delle altre Autorità del settore finanziario, anche tenuto conto della sempre maggiore integrazione dei mercati e della trasversalità delle normative, anche di derivazione europea.</p> <p>Proposta non accolta</p>

			Inoltre, si ritiene opportuno sospendere la decorrenza del termine per le osservazioni per il periodo 1 agosto – 31 agosto al fine di garantire, in assenza di condizioni di particolare urgenza, un periodo di effettivo riposo per gli operatori interessati dalla normativa.	Con riguardo alla sospensione ipotizzata della decorrenza dei termini, nel mese di agosto, non è possibile procedere nel senso auspicato, attesa la necessità di assolvere nel continuo alle funzioni istituzionali dell'Autorità.	
13.	SNA	5	4	<p>Fatte salve le prime due righe, si propone la seguente modifica: Salva diversa indicazione fornita dall'Ivass, il termine è di 75 giorni di calendario dalla data di avvio della consultazione.</p> <p>Si propone la seguente modifica: Qualora, a seguito dell'esame degli esiti della pubblica consultazione di cui all'articolo 8, l'IVASS intenda apportare modifiche sostanziali allo schema dell'atto di regolazione, dovranno essere effettuate ulteriori consultazioni da svolgersi secondo modalità e termini stabiliti in base alla complessità e numerosità delle modifiche.</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>Si veda la risoluzione alla osservazione n. 12</p> <p>Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato modificato nel senso indicato.</p> <p>Contestualmente è stato richiamato l'articolo 8, in luogo dell'articolo 7.</p>
14.	ANIA	5	5	Si chiede di prevedere che, qualora a seguito dell'esame degli esiti della pubblica consultazione o per altre autonome valutazioni dell'IVASS, siano inserite disposizioni nuove non presenti nello schema originario e che cambiano sostanzialmente la disciplina a carico dei soggetti interessati, l'Istituto proceda in ogni caso a effettuare un'ulteriore consultazione. Ciò al fine di evitare casi di annullamento di previsioni regolamentari non sottoposte alla valutazione degli "stakeholder".	<p>Proposta accolta</p> <p>Si veda la risoluzione alla osservazione n. 13.</p>
15.	ABI	6	1	<p>L'art. 6 comma 1 dello schema detta i criteri che devono rispettare i commenti trasmessi: indicare in maniera puntuale le disposizioni oggetto di regolazione cui fanno riferimento e, se del caso, i risultati dell'AIR e della VIR su cui è basata la formulazione di tali disposizioni.</p> <p>Collegare il commento alla specifica disposizione cui fa riferimento è un'esigenza che, ad avviso della scrivente, dovrebbe avvertire innanzitutto il rispondente, il cui obiettivo è di rappresentare con precisione le proprie osservazioni. Peraltro, anche in tal caso si segnala che la necessità di formulare solo commenti puntuali potrebbe privare il rispondente della possibilità di svolgere considerazioni di carattere più generale, in relazione al contesto in cui la norma in consultazione è</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</p> <p>In continuità con l'abrogato Regolamento n. 3/2013, le disposizioni introdotte, nel riferire i commenti alle "disposizioni delle ipotesi di atti di regolazione o loro schemi in consultazione" (e dunque anche allo schema di regolamento in generale), non impediscono in alcun modo la possibilità di formulare osservazioni sull'intero atto di regolazione perché anch'esse possono risultare utili ai fini delle scelte di regolazione.</p>

			inquadrate o comunque riferibile, considerazioni di cui lo stesso regolatore potrebbe giovare nella definizione della norma stessa. Si auspica, pertanto, che sia chiarita espressamente la possibilità di formulare osservazioni di portata generale, utili anche a contestualizzare e motivare i commenti puntuali al testo.	Sono, invece, da evitare le osservazioni non pertinenti, non rilevanti o aventi un carattere molto generale che, riguardando, ad esempio, aspetti non inerenti all'atto di regolazione oggetto della pubblica consultazione, non forniscono alcun contributo concreto all'adozione dell'atto finale.
16.	SNA	6 1	Si richiede di precisare nel Regolamento le modalità ed i termini, stabiliti dall'IVASS, in base ai quali devono essere trasmessi i commenti.	Proposta non accolta La disposizione è già chiara nella sua formulazione. Elementi di maggior dettaglio sono forniti nel documento di consultazione (a mero titolo esemplificativo, si veda la prima pagina di tale documento che contiene istruzioni generali per l'invio dei commenti e delle osservazioni da parte degli <i>stakeholders</i> , indicando anche la casella di posta e i termini per la relativa trasmissione) e nell'apposito modulo pubblicato sul sito internet dell'IVASS.
17.	ABI	6 2	Uno dei principali elementi di novità introdotti dallo schema di Regolamento riguarda la gestione più efficiente dei commenti ricevuti in sede di risposta. Secondo il comma 2 dell'art. 6 dello schema, l'Autorità può mettere a disposizione sul proprio sito internet un apposito modulo predefinito con cui i soggetti interessati trasmettono i propri commenti nell'ambito della consultazione. Pur apprezzando, in un'ottica di semplificazione, la possibilità di utilizzare un modulo predefinito per l'invio delle osservazioni, si ravvisa l'opportunità di prevedere nel formato standard proposto dall'Autorità appositi spazi per formulare commenti trasversali o generali, nonché per inserire tabelle, grafici e altre modalità di rappresentazione dei dati empirici (che, in molte ipotesi, si sono dimostrati utili o sono stati direttamente richiesti dall'Autorità per supportare le richieste dei rispondenti).	L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare La predisposizione di un modulo predefinito da parte dell'IVASS, in linea con la prassi già in uso e con quella di altre Autorità, intende uniformare i contributi resi con la consultazione per un loro più celere ed efficace trattamento, senza pregiudicare la possibilità, per i partecipanti, di rappresentare in modo più compiuto e adeguato le proprie osservazioni.
18.	ABI	7	Sarebbe opportuno integrare la disciplina precisando dettagliatamente gli impatti sui destinatari che IVASS deve prendere in esame/verificare quando effettua la AIR (si menzionano, ad esempio, gli impatti	Proposta non accolta Si veda la risoluzione all'osservazione n. 6.

			economici, le tempistiche di implementazione, il coordinamento con altre norme).		
19.	ACB	8	1	<p>Ai sensi del primo comma dell'art. 8 è previsto che le osservazioni “<i>non comportano obbligo di riscontro specifico su ogni singolo commento e non costituiscono vincolo per l'istruttoria</i>”.</p> <p>In merito, si ritiene al contrario necessario prevedere un riscontro su ogni singolo commento da parte dell'Istituto, anche in forma sintetica, che espliciti le ragioni per le quali lo stesso sia stato ritenuto non pertinente ovvero non rilevante, al fine di garantire un adeguato contraddittorio.</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>In capo all'IVASS non sussiste l'obbligo di specifico riscontro ad ogni singola osservazione pervenuta, purchè i commenti siano stati esaminati e su di essi l'Istituto, comunque, si esprima.</p> <p>L'IVASS, pertanto, esamina tutte le osservazioni e i commenti ricevuti e, se del caso, ne tiene conto ai fini dell'adozione dell'atto regolatorio finale.</p> <p>Il resoconto della consultazione dà, quindi, atto della valutazione effettuata dall'IVASS anche se gli esiti della stessa siano illustrati in forma sintetica, ad esempio, previo raggruppamento di osservazioni/commenti simili.</p>
20.	AIBA	8	1	<p>Con riferimento alla valutazione dei commenti ricevuti, riteniamo che l'obbligo di riscontro specifico su ogni singola osservazione sia sempre applicabile, salvo il caso di riproposizione di commento analogo.</p>	<p>Si veda la risoluzione all'osservazione n. 19</p>
21.	ABI	8	2	<p>Il comma 2 precisa che l'Autorità valuta i commenti ricevuti “solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione”.</p> <p>Invero, ferma restando l'indeterminatezza dei concetti di “pertinenza” e “rilevanza”, un riscontro ai commenti pervenuti – fatta eccezione per quelli palesemente non pertinenti – sarebbe auspicabile, a beneficio della trasparenza del processo di definizione della disciplina.</p> <p>Si chiede, quindi, di prevedere un riscontro ai commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli manifestamente non pertinenti rispetto alla normativa in consultazione.</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>Si ritiene che il riferimento a “pertinenza e rilevanza” sia sufficientemente chiaro nel definire l'ambito di interesse delle valutazioni dell'Istituto rispetto alle osservazioni pervenute nel corso della consultazione, tenuto conto del perimetro delle analisi tecniche individuate per la definizione degli atti di regolazione.</p> <p>In via generale, il riscontro alle osservazioni degli <i>stakeholders</i> svolge una funzione di trasparenza e di motivazione delle scelte di regolazione adottate, nonché di ausilio ai destinatari delle norme anche ai fini di una piena <i>compliance</i>.</p> <p>Risulta quindi poco utile dare riscontro a osservazioni che non soddisfino tali esigenze.</p>

22.	ABI	8	3	<p>Il comma 3 prevede che “In occasione della pubblicazione degli atti di regolazione sottoposti a consultazione pubblica, o successivamente e comunque non oltre sessanta giorni, l’IVASS dà conto, con apposito documento, che può essere redatto anche in forma sintetica, della valutazione dei commenti esaminati ai fini della definizione del contenuto degli atti di regolazione adottati (“resoconto della consultazione”). È a tutti nota l’importanza che i documenti di resoconto alla consultazione hanno acquisito nel tempo, diventando uno degli strumenti più utilizzati per comprendere a pieno le scelte normative adottate e per agevolare i destinatari della disciplina nella relativa compliance, soprattutto in sede di prima attuazione della normativa.</p> <p>Per valorizzare ulteriormente lo strumento del “Resoconto” e rendere tempestivamente disponibili le considerazioni e le valutazioni che hanno accompagnato la definizione della disciplina, andrebbe tenuto fermo il principio secondo cui la pubblicazione del provvedimento definitivo deve essere accompagnata dal resoconto della consultazione, con i riscontri ai commenti ricevuti.</p> <p>In particolare, la pubblicazione del resoconto –strumento spesso indispensabile ad indirizzare in modo efficiente gli investimenti applicativi e procedurali – dovrebbe comunque precedere e non seguire la fase applicativa del provvedimento.</p> <p>Per le stesse ragioni, la possibilità di riscontri “in forma sintetica” andrebbe circoscritta ai soli casi in cui tale riscontro sintetico sia, comunque, in grado di esprimere la motivazione della decisione dell’Autorità.</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>La pubblicazione del resoconto della consultazione dopo l’adozione dell’atto di regolazione è una facoltà che, in alternativa alla pubblicazione contestuale all’intervento regolamentare, consente all’IVASS di svolgere tempestivamente la propria funzione normativa in determinati casi come quando, ad esempio, gli <i>stakeholders</i> hanno la necessità di conoscere il più presto possibile i contenuti delle disposizioni adottate dall’Istituto.</p> <p>Comunque, in via generale e in continuità con quanto previsto dall’abrogato regolamento n. 3/2013, l’IVASS continuerà, per quanto possibile, a rendere note le proprie valutazioni sulle osservazioni e sui commenti pervenuti contestualmente alla emanazione dell’atto di regolazione (e comunque non oltre sessanta giorni dalla sua pubblicazione).</p>
23.	ANIA	8	4	<p>Si afferma che il resoconto della consultazione “può” contenere l’AIR o la VIR su singoli aspetti dell’atto di regolazione, se ritenuto opportuno: si chiede di precisare che in questo caso si tratta di AIR o di VIR “finali”, come previsto nel vigente regolamento n. 3/2013 all’art. 7, comma 2.</p>	<p>Si precisa che il resoconto della consultazione può contenere i risultati conclusivi delle eventuali AIR e/o VIR su singoli aspetti dell’atto di regolazione svolte dall’IVASS, che tengono conto delle eventuali osservazioni effettuate dagli <i>stakeholders</i> nel corso della pubblica consultazione.</p> <p>In tale senso possono quindi considerarsi “finali”.</p>
24.	ABI	9		<p>Sarebbe opportuno fossero precisati dettagliatamente gli impatti sui destinatari che IVASS deve prendere in esame/verificare quando effettua la VIR (si menzionano, ad esempio, gli impatti economici, le tempistiche di implementazione, il coordinamento con altre norme).</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>Si veda la risoluzione alla osservazione n. 6.</p>
25.	AIBA	9	1	<p>Si osserva che la nuova versione del Regolamento non contempla la programmazione annuale dell’attività regolamentare dell’Istituto che si</p>	<p>Proposta non accolta</p>

			<p>poneva il duplice obiettivo di rafforzare la trasparenza dell'attività di vigilanza e sollecitare il confronto con i destinatari delle norme e degli altri soggetti interessati che rientrano nel processo assicurativo. Tale attività di pianificazione, nell'attuale versione del Regolamento, trova applicazione per effetto della VIR che verifica gli impatti della regolazione e le eventuali aree di intervento. Al riguardo, riteniamo che tale analisi debba includere necessariamente i contributi degli operatori di settore, anche attraverso le Associazioni rappresentative di Categoria, al fine di meglio focalizzare l'oggetto e gli obiettivi della regolazione, nonché la necessità di interventi correttivi e/o di revisione.</p> <p>Si propone, pertanto, di implementare il comma 1 con la seguente dicitura: "..... o per i quali è stata riscontrata l'esistenza di criticità in sede di attuazione, ovvero sono state segnalate richieste specifiche da parte degli stakeholders"</p>	<p>La proposta non comporta modifiche al testo regolamentare. L'attuale formulazione della previsione contiene il riferimento con riguardo alla VIR alla possibilità che tale verifica sia condotta dall'Istituto, tra l'altro, laddove siano state riscontrate criticità in sede di attuazione, ricomprendendo con una locuzione sufficientemente ampia e generale anche le ipotesi in cui queste ultime provengano da segnalazione di <i>stakeholders</i>.</p>
26.	ANIA	9 1	<p>Nel primo periodo, si afferma che la VIR è svolta "di norma" quando è stata svolta l'AIR: si chiede di precisare i casi in cui la VIR potrebbe non essere svolta.</p> <p>Nel secondo periodo, invece, si afferma che la VIR "può" essere svolta in determinate circostanze: si chiede di precisare se la previsione riguardi i casi in cui l'AIR non è stata effettuata.</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>I casi di deroga dall'applicazione delle disposizioni in materia di VIR sono disciplinati dall'articolo 10, comma 2 del Regolamento.</p> <p>Si chiarisce che, nella selezione degli atti di regolazione da sottoporre a VIR, è data priorità a quelli, o a parte di quelli, per i quali è stata svolta l'AIR e, a seguire, agli altri casi.</p> <p>Ciò stante, la previsione di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, si riferisce anche a fattispecie ulteriori di atti di regolazione per i quali è riconosciuta ad IVASS la possibilità di condurre detta verifica.</p>
27.	SNA	10 a); b)	<p>A nostro avviso le ragioni di riservatezza, disciplinate nell'art. 10, non sono un motivo valido per escludere le tutele previste dal presente schema. Il documento, inoltre, non definisce quali possano essere tali ragioni di riservatezza, che sarebbero pertanto a totale discrezione dell'Istituto.</p> <p>Si propone l'eliminazione del punto b) e la seguente modifica: L'applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 8, commi 1, 2, 3, 4, può essere esclusa, in tutto o in parte, in casi di necessità e urgenza, in particolare quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) eccezionali mutamenti delle condizioni di mercato, quali a titolo di</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>La disposizione è in linea con analogha disposizione contenuta nell'abrogato Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 e con quanto disciplinato da altre Autorità del settore finanziario. Si rammenta che le fattispecie individuate nel dettaglio nell'articolo in argomento rappresentano ipotesi di deroga all'applicazione dell'ordinaria disciplina per l'adozione degli atti regolatori da parte dell'Autorità, cui l'Istituto può ricorrere in circostanze specifiche</p>

			<p>esempio _____, oppure specifiche esigenze di tutela delle finalità attribuite all'IVASS dall'ordinamento, impongono la tempestiva adozione di atti di regolazione;</p> <p>b) una fonte normativa superiore impone l'adozione di urgenza di atti di regolazione oppure stabilisce un termine per la propria attuazione che non consente l'applicazione degli articoli citati.</p>	<p>nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, fornendone motivazione, come previsto dal comma 4 dell'articolo 10.</p>	
28.	ACB	10 b)	1	<p>Si ritiene che la previsione, così formulata, sia eccessivamente indeterminata. Pertanto, si richiede che l'istituto determini quantomeno i criteri sulla base dei quali valutare la possibilità che la conoscenza dell'atto comprometta il conseguimento delle sue finalità.</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>L'individuazione di criteri non è necessaria in quanto lo stesso Regolamento, in continuità con l'abrogato Regolamento n. 3/2013, prevede che l'IVASS debba motivare la sussistenza di fattispecie di deroga.</p>
29.	ACB	10 c)	1	<p>Si ritiene che la previsione, in assenza di definizione di parametri specifici, leda il principio ed il valore stesso della pubblica consultazione e, pertanto, si ritiene opportuna la sua espunzione o, quantomeno, una più specifica regolazione mediante l'elaborazione di opportuni criteri utili a valutare l'effettiva sussistenza della condizione di urgenza.</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>L'individuazione di criteri non è necessaria in quanto lo stesso Regolamento, in continuità con l'abrogato Regolamento n. 3/2013, prevede che l'IVASS debba motivare la sussistenza di fattispecie di deroga. Nel caso di specie, inoltre, la deroga discende dalla necessità di dare attuazione a quanto imposto da una fonte normativa superiore che imponga l'adozione di urgenza di atti di regolazione oppure stabilisca un termine per la propria attuazione che non consente l'applicazione della procedura ordinaria.</p>
30.	ABI	10	2	<p>All'art. 10, comma 2, è prevista la facoltà di non applicare in tutto o in parte le previsioni del Regolamento in tema di consultazione, partecipazione a consultazione pubblica, AIR, esito della consultazione e adozione dell'atto, revisione periodica e VIR, nel caso di: a) atti di recepimento o di raccordo con l'ordinamento nazionale di disposizioni di derivazione europea, già sottoposte a consultazione; b) mero adeguamento ad atti di altre Autorità direttamente applicabili o vincolanti. Appare critica la proposta di escludere dalla consultazione pubblica gli atti di regolazione nazionale di derivazione europea, sulla base della circostanza che la consultazione si è già tenuta in sede UE. Ciò in quanto il recepimento di disposizioni UE, che peraltro non si concretizza quasi mai nella mera trasposizione della normativa europea, può comunque ingenerare per gli operatori domestiche conseguenze</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>La disposizione è già chiara nella sua formulazione. La deroga, in una ottica di semplificazione e di razionalizzazione, consente di evitare inefficienti duplicazioni procedurali quando il contenuto dell'atto di regolazione dell'IVASS recepisce in modo conforme quello di atti già adottati da Autorità europee. Per tali atti, infatti, i principi di trasparenza e partecipazione sono garantiti dalla consultazione e dall'AIR effettuate a livello europeo; pertanto, in assenza di aspetti innovativi o di margini di</p>

			<p>ulteriori, non prevedibili a priori, anche in virtù del combinato disposto delle norme da recepire con le altre norme che regolano il comparto, o con atti di valenza generale.</p> <p>Si propone pertanto, di espungere dal testo la lett. a) del comma 2, ovvero, in subordine, di inserire, al termine della fase, la seguente precisazione "e la cui trasposizione avviene senza alcuna integrazione o modifica delle norme da trasporre, ossia senza alcuna scelta discrezionale da parte dell'IVASS".</p>	<p>discrezionalità, si tratterebbe di un ulteriore adempimento privo di qualsiasi utilità.</p> <p>Resta comunque ferma l'applicazione dell'ordinario procedimento per l'adozione degli atti di regolazione quando, nell'integrare o modificare le norme europee da trasporre, l'IVASS introduca scelte discrezionali o residui spazi valutativi che rendano necessarie altre analisi o forme di confronto con gli <i>stakeholders</i>.</p>	
31.	ACB	10 a)	2	<p>Anche in questo caso si ritiene che il sacrificio della pubblica consultazione non sia giustificato, in particolar modo nelle ipotesi in cui gli atti di altre autorità europee siano stati sottoposti a procedure di consultazione in settori di mercato differenti da quello assicurativo.</p> <p>Riteniamo pertanto opportuno che la previsione sia limitata alle ipotesi in cui gli atti in parola siano stati sottoposti a procedure di consultazione che hanno coinvolto la medesima categoria di operatori di mercato interessata dai Regolamenti dell'Istituto.</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>Si veda la risoluzione alla osservazione n. 30.</p>
32.	ABI	10	3	<p>Il comma 3 conferma il potere discrezionale dell'IVASS di non effettuare l'analisi di impatto nei casi di adozione di un atto di regolazione che non comporti costi addizionali o non abbia impatti significativi sui destinatari e sul sistema.</p> <p>Invero, l'analisi d'impatto (AIR) serve proprio all'Autorità per raccogliere gli elementi utili a valutare l'impatto delle nuove norme. Non si comprende, dunque, l'opportunità di escludere l'AIR a priori in caso di "impatti non significativi": ci si chiede infatti in base a quali valutazioni, in assenza dell'AIR, l'IVASS potrebbe concludere nel senso della non significatività degli impatti.</p> <p>Si propone, quindi, di eliminare il comma 3 dell'art. 10 la frase "o, comunque, non hanno impatti significativi sui destinatari o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso, ove pertinente" e riferire l'esclusione dell'AIR al solo caso in cui l'atto "non comporta costi addizionali per i destinatari".</p> <p>Nel caso in cui l'IVASS intendesse confermare il mantenimento delle esclusioni e deroghe di cui ai punti precedenti, come anche nei casi di necessità, urgenza o riservatezza di cui al comma 1 (che sostanzialmente escludono la consultazione), potrebbe risultare utile prevedere una "finestra" temporale, successiva alla pubblicazione della</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>I principi di "<i>better regulation</i>" raccomandano un utilizzo mirato e proporzionato dello strumento dell'AIR. In assenza di impatti significativi sui destinatari o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso, l'AIR non sarebbe in grado di apportare contributi utili all'arricchimento dell'ipotesi regolamentare.</p> <p>Resta fermo che, anche con riferimento alla fattispecie in argomento, il Regolamento chiede all'IVASS di motivare l'eventuale esclusione dell'AIR.</p> <p>Proposta non accolta</p> <p>La previsione di una "finestra temporale" renderebbe di fatto inefficaci le fattispecie di deroga previste dal Regolamento.</p>

			<p>disciplina ma precedente alla sua entrata in vigore, per consentire all'Amministrazione di tener conto di osservazioni sul testo pubblicato tali da determinare una modifica della disciplina emanata in assenza di consultazione.</p> <p>In altre parole, andrebbe valutata la possibilità che nei casi di omessa consultazione l'efficacia dell'atto emanato sia sospesa per un dato lasso temporale e che l'Autorità possa (sulla falsariga dei procedimenti in autotutela) tener conto di osservazioni "successive" per provvedere alla definitiva messa a punto del testo.</p>	
33.	ABI	<p>3 Reg. 3/2013</p> <p>abrogato</p>	<p>Lo schema di Regolamento non disciplina più l'attività di programmazione che è, invece, prevista dall'art. 3 del Regolamento del 2013.</p> <p>L'eliminazione della fase di programmazione priva i soggetti vigilati e le loro associazioni rappresentative di una preziosa occasione per interloquire con l'Autorità alla ricerca, nel reciproco interesse, di contenuti utili a perfezionare l'efficacia degli strumenti di regolazione.</p> <p>L'eliminazione dell'articolo 3 ha, quale ulteriore conseguenza, il venir meno della valenza, nel processo di introduzione delle innovazioni normative, dei "risultati delle analisi dei fallimenti di mercato e regolamentari" (cfr. art. 2, co. 2, lett. d) Reg. del 2013). Nella nuova formulazione del Regolamento, la rilevanza di tale analisi viene omessa anche con riguardo all'analisi di impatto della regolamentazione (cfr. articolo 7).</p> <p>Si auspica, pertanto, che il nuovo Regolamento continui a prevedere, come l'omologo Regolamento Consob, la disciplina della "Programmazione" o, quantomeno, che sia mantenuto fermo il principio della valenza dei "risultati delle analisi dei fallimenti di mercato e regolamentari" nell'introduzione di innovazioni normative.</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>Si veda la risoluzione alla osservazione n. 3.</p> <p>Con riferimento alla eliminazione dell'articolo 3 del Regolamento n. 3/2013 sulla programmazione dell'attività di regolazione dell'IVASS, si precisa che ciò non comporta il venir meno della valenza dei "risultati delle analisi dei fallimenti di mercato e regolamentari" nello svolgimento delle AIR e delle VIR, che continueranno ad accompagnare la produzione normativa.</p> <p>Questa rilevanza infatti non è preclusa dalla formulazione dell'articolo 7 del Regolamento.</p>